

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**

**Ricorso ex articoli 3 e 4, comma 1, legge n. 67/2006**

**PER**

**Associazione “Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica”**, con sede legale in Roma, Via di Torre Argentina n. 76, iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui all’art. 7 della legge 7 dicembre 2000 n. 383, in persona del Segretario nonché rappresentante legale *pro-tempore*, dott. Marco Cappato, nato a Milano, il 25/05/1971, nella sua qualità di procuratrice speciale (*cf. allegato n. 8*), ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge 1 marzo 2006 n. 67 (*cf. allegato n. 5*), del Sig. **Gustavo FRATICELLI**, nato a Roma il 28/06/1953, ed ivi residente in Via Gianleonardo Ceruso n. 16, elettivamente domiciliata in Ciampino, Viale del Lavoro n. 31, presso lo studio dell’avv. Alessandro Gerardi, C.F. GRR LSN 71S09 E958U, che la rappresenta e difende come da delega a margine del presente atto.

**C O N T R O**

**COMUNE DI ROMA**, in persona del Sindaco *pro-tempore*, dom.to per la carica in Roma, Piazza del Campidoglio n.1.

**E S P O N E**

**FATTO**

1) Il Sig. Gustavo Fraticelli è persona disabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/92, come

risulta accertato in data 28 novembre 2002 dalla USL di Roma "C", con verbale di visita collegiale ex art. 4 della citata legge (*cf.* allegato n. 1).

2) Sebbene sia in grado di muoversi in sedia a rotelle autospingendosi in maniera indipendente, il Sig. Gustavo Fraticelli non può farlo nel contesto della città di Roma, se è vero, come è vero, che le varie strutture cittadine di mobilità sono, nella stragrande maggioranza dei casi, ostruite dalle barriere architettoniche; il che comporta un notevole esborso economico per la persona disabile (atteso che la stessa è costretta a muoversi solo con l'ausilio del taxi), nonché la lesione del suo diritto a poter circolare liberamente senza richiedere l'accompagnamento di terze persone.

3) Ed invero il Sig. Fraticelli, anche nella sua qualità di membro del Consiglio Generale dell'Associazione "Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica", si trova spesso nella necessità di recarsi in Via di Torre Argentina n. 76, presso la sede della predetta Associazione, e, per farlo, è costretto, ormai da diversi anni, a prendere il taxi, in quanto nella quasi totalità dei casi le fermate degli autobus del centro storico di Roma - come dimostrato da uno studio del Prof. Vittorio Ceradini (*cf.* allegato n. 6) - non sono accessibili alle persone che si muovono sulla sedia a ruote.

4) Più in particolare, il 24 settembre 2009, il Sig.

Fratricelli, nell'ambito dell'iniziativa "*No escort: Disabili sui bus senza accompagnatori*" - promossa dall'Associazione ricorrente e alla quale lui stesso ha partecipato nella veste di "collaudatore" al fine di verificare se vi fosse la possibilità per le persone nelle sue condizioni fisiche di accedere in modo autonomo sugli autobus del trasporto pubblico romano come prescritto dalla legge - ha potuto dimostrare alle persone presenti che l'accesso alle fermate degli autobus prese come test, vale a dire quella ubicata in Piazza dell'Ara Coeli e quella sita in Via del Plebiscito, gli era impedito in quanto i relativi marciapiedi, privi di rampe per l'accesso delle sedie a rotelle, presentavano un rialzo continuo rispetto al piano stradale. Sempre il Sig. Fraticelli ha avuto nel tempo diretta contezza, nonché proprio nocumento, del fatto che la normativa in tema di abbattimento delle barriere architettoniche non viene rispettata dal Comune di Roma neppure nelle sei fermate ubicate in Piazza San Silvestro e in quella sita a Largo Chigi (quest'ultima, sebbene il relativo marciapiede sia dotato di rampa, è ugualmente inaccessibile in quanto ostruita dalla presenza di "paline" che non consentono alla persona disabile su sedia a rotelle di accedervi).

La documentazione filmata dell'iniziativa "*No escort: disabili sui bus senza accompagnatori*" è contenuta in un file audio-video che l'Associazione ricorrente si riserva di

produrre in giudizio su idoneo supporto a lettura ottica.

Della predetta iniziativa hanno dato ampio ed esaustivo resoconto: a) il quotidiano “E Polis - Roma” del giorno 25 settembre 2009, a pagina 23, con un articolo dal titolo: “*Fermate, incubo disabili <Impossibile spostarci da soli>*”; b) il sito: “Superando.it”, precisamente al seguente indirizzo:

<http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=5011>; c) il sito dell’Associazione ricorrente:

<http://www.lucacoscioni.it/rassegnastampa/no-escort-disabili-sul-bus-senza-accompagnatori>

5) L’impossibilità per il Sig. Fraticelli di salire con la propria sedia a rotelle, per assenza di appositi scivoli, sui marciapiedi dove sono ubicate le fermate degli autobus, è stata anche oggetto di un servizio specifico nell’ambito della trasmissione “Le Iene” andato in onda il 13 ottobre 2009 sull’emittente televisiva *Italia 1* intitolato “Berry: Barriere architettoniche”. Il citato servizio è reperibile sul sito Internet di Mediaset, al seguente indirizzo: <http://www.video.mediaset.it/mplayer.html?sito=iene&data=2009/10/14&id=5408&from=iene> .

Nel corso delle riprese, “girate” in data 26 settembre 2009, il Sig. Fraticelli - insieme al dott. Mario Staderini, al Prof. Vittorio Ceradini e al “conduttore” Marco Berry - ha “testato” le fermate-bus site in Piazza dell’Ara Coeli, Piazza

S. Silvestro e Largo Chigi.

Giova sottolineare in questa sede che: a) l'emittente *Italia 1* ha deciso di trasmettere solo le immagini relative a quanto avvenuto a Piazza dell'Ara Coeli; b) dopo la messa in onda del programma, il Comune di Roma ha immediatamente predisposto il rifacimento della pavimentazione del marciapiede dove è ubicata la fermata dell'autobus sita proprio in Piazza dell'Ara Coeli finalmente munendola di apposita rampa volta a consentire l'accesso delle persone disabili costrette a muoversi sulla sedia a rotelle.

In definitiva l'Ente comunale ha deciso di mettere a norma solo il marciapiede oggetto del servizio poi effettivamente andato in onda (peraltro con ciò riconoscendo di essere rimasto inadempiente agli obblighi di legge nel corso di tutti questi lunghissimi anni), mentre alcun tipo di intervento è stato ancora effettuato sulla pavimentazione relativa ai marciapiedi dove sono ubicate tutte le altre fermate degli autobus (a partire da quelle di Piazza San Silvestro e di Largo Chigi), le quali continuano a rimanere inaccessibili alle persone disabili costrette a muoversi con l'ausilio della sedia a ruote.

6) La evidenziata inaccessibilità delle fermate degli autobus in danno del Sig. Gustavo Fraticelli non è limitata alle sole fermate descritte nei punti precedenti, ma è estesa

a circa il 90% delle 460 fermate degli autobus del I Municipio di Roma (zona centrale), come risulta dal citato studio scientifico effettuato dall'Architetto, Prof. Vittorio Ceradini (*cf.* allegato n. 6).

7) La mancata eliminazione delle barriere architettoniche nei marciapiedi ubicati presso le fermate degli autobus di fatto vanifica le adeguate e costose strutture – pedane estraibili per la salita/discesa delle sedie a rotelle e relativi posti con sistemi di bloccaggio delle sedie stesse – di cui sono dotati il 73,5% degli autobus ed il 68,5% dei tram, secondo quanto si evince dai dati contenuti nella lettera datata 5 novembre 2008 (Protocollo n. 22/626), con la quale il Sindaco di Roma ha risposto all'interrogazione di iniziativa popolare n. 4/2008 curata dall'Associazione ricorrente (*cf.* allegato n. 7).

Infatti, stando a quanto riportato nel predetto documento, annualmente risultano trasportati da Trambus circa 633 disabili motori e n. 104 tra vedenti e ipovedenti. Complessivamente, quindi, i disabili trasportati con Trambus ammontano ad appena 737 unità; ciò su un numero complessivo di passeggeri trasportato sui mezzi di superficie che, nel solo 2007, ha toccato quota 1.088.532.042, come illustrato a pagina 5 della Carta dei Servizi per il 2008 di ATAC S.p.A (quest'ultimo documento è pubblico ed è reperibile in Internet al seguente indirizzo:

<http://www.atac.roma.it/docunet/file.asp?mid=3&rid=437>)

I dati forniti dal Comune di Roma, pertanto, attestano con tutta evidenza come l'utilizzo del trasporto pubblico di Roma, da parte dei disabili in sedia a rotelle, accompagnati o meno, sia pressoché nullo.

8) Il danno non patrimoniale che il Sig. Gustavo Fraticelli, persona disabile costretta a muoversi con l'ausilio della sedia a ruote, ha patito nel corso di questi sette lunghi anni (e continua a patire), attiene alla lesione di valori personali assai rilevanti quali sono quelli contemplati dalla legge n. 67/2006: ed invero la non discriminazione, l'inclusione sociale, l'eguaglianza in senso sostanziale di ogni cittadino di fronte alla legge e il diritto alla mobilità, sono tutti elementi che riguardano aspetti essenziali nella vita di ciascun individuo.

Ed invero non v'è chi non veda come l'amministrazione comunale capitolina abbia fatto poco o nulla per applicare la legislazione speciale in tema di disabilità espressamente richiamata nei successivi punti B), C) e D) del presente ricorso. Inutile ribadire che la rimozione degli ostacoli che limitano la libertà e l'eguaglianza di tutti i cittadini, disabili compresi, è un preciso dovere della P.A.; al contrario l'inerzia di quest'ultima in tema di eliminazione delle barriere architettoniche (*id est*: rifacimento dei marciapiedi ubicati presso le fermate degli autobus in modo da munire

gli stessi di rampe per l'accesso delle sedie a rotelle) comprime inevitabilmente **il diritto alla mobilità e alla circolazione** del Sig. Fraticelli, il quale viene di fatto **discriminato rispetto agli altri cittadini romani a cagione della sua disabilità fisica**, visto e considerato che il medesimo non è libero di uscire di casa e di spostarsi da un punto all'altro della città (se non a mezzo taxi o con l'ausilio di qualcuno che lo accompagni durante il tragitto).

### **DIRITTO**

**A)** La Costituzione della Repubblica italiana all'art. 16 garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino; la concreta fruizione di questo diritto per le persone affette da disabilità, sancita dal principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, costituisce lo strumento e la condizione indispensabile per ciascun individuo per potere esercitare tutta una serie di diritti nonché per integrarsi nell'ambiente sociale.

L'art. 3, comma 2, della Costituzione demanda al legislatore il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono ostacolare l'attuarsi in concreto del principio di eguaglianza. E' proprio sulla base di questa specifica previsione costituzionale che va inquadrata tutta la legislazione ordinaria in tema di disabilità, ivi compreso l'aspetto della mobilità, ed il correlato obbligo per la Pubblica Amministrazione di

eliminare le barriere architettoniche.

**B)** Ed invero la Legge 104/92, meglio nota come “Legge quadro sull’handicap”, già tra le proprie finalità indicate nell’art. 1 comma 1, stabilisce che: *“La Repubblica: A) garantisce il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società (...)”*.

Nello specifico, in tema di mobilità e trasporti collettivi, l’art. 26, comma 1, della citata legge, individua nel Comune l’ente competente in materia e quindi responsabile degli ***“(...)interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi”***.

Ma v’è di più. In tema di eliminazione delle barriere architettoniche, l’art. 24 della legge richiamata ha esteso tale obbligo, già previsto a carico dei soggetti privati dalla legge n. 13/89 e dal D.M. n. 236/89, anche agli enti pubblici.

**C)** Il D.P.R. n. 503/96, rubricato *“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”*, emanato anche in attuazione di quanto previsto, sullo specifico tema, dalla

legge n. 104/92, prevede tutta una serie di norme di dettaglio relative all'adeguamento degli spazi pubblici.

Quella che qui interessa è quella relativa ai marciapiedi di cui all'art. 5, comma 1: *“Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono limitatamente alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili.”*.

I richiamati punti 4.2.2 e 8.2.2 del D.M. n. 236/89, a propria volta, stabiliscono: *“4.2.2 PAVIMENTAZIONE: La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucchiolevole. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non consentire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire (...); “8.2.2 PAVIMENTAZIONI: Per pavimentazione antisdrucchiolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep: CEC. 6/81, sia superiore ai seguenti valori: - 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta; - 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata. I valori di attrito predetto non*

*devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova. Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera. Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa. Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stillate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia”.*

**D)** Dal combinato disposto dell’art. 5, comma 1, D.P.R. n. 503/96 con il punto 2.2.2. del D.M. n. 236/89, si evince che i marciapiedi, secondo la vigente normativa generale, devono avere una pavimentazione le cui eventuali differenze di livello presenti nella stessa e nei raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili, **devono essere contenute da non consentire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.** La predetta normativa è stata (e continua ad

essere) del tutto ignorata dal Comune di Roma, ciò con particolare riferimento alla pavimentazione dei marciapiedi dove sono ubicate le fermate dei mezzi di superficie del trasporto pubblico. La qual cosa configura una discriminazione posta in essere dal Comune stesso nei confronti del Sig. Gustavo Fraticelli, in quanto pone nel nulla il diritto di quest'ultimo alla mobilità collettiva cittadina in ragione della propria disabilità, con connessi danni sia patrimoniali - legati al fatto di doversi avvalere, per i propri spostamenti in ambito cittadino, del servizio taxi a pagamento - sia non patrimoniali, legati alla percezione che il medesimo ha di essere vittima di comportamenti/atti che di fatto non favoriscono la sua inclusione sociale.

**E)** Giova ribadire in questa sede che la legge n. 67 del 2006 ha l'obiettivo di combattere la discriminazione subita dal disabile in una società non ancora a misura di disabile. Sul punto è stato giustamente osservato come la predetta legge, per esprimere appieno tutte le sue potenzialità, vada considerata unitamente alla legislazione in materia di disabilità richiamata sia nelle norme di fonte sopranazionale (ad esempio la convenzione ONU del 2006) sia in quelle di cui alla legislazione interna. Pertanto, la lettura congiunta delle disposizioni citate alla precedente lettera "D" (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 503/96 e punto n.

2.2.2. del D.M. n. 236/89) e della legge n. 67 del 2006, può consentire, da un lato, alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 503/96 e al D.M. n. 236/89 di trovare reale e concreta attuazione e, dall'altro, alla legge contro le discriminazioni di toccare i livelli più elevati della sua effettiva applicazione grazie a una casistica numericamente e qualitativamente significativa.

**F)** Ed invero la piena tutela del disabile deve attuarsi non solo attraverso l'imposizione di divieti o la rimozione degli stessi, ***ma anche e soprattutto attraverso l'erogazione effettiva di prestazioni.*** Sotto questo profilo occorre premettere che l'art. 1 della legge n. 67 richiama l'art. 3 della Costituzione nella sua interezza, ossia riferendosi sia al concetto di eguaglianza in senso formale (trattare situazioni uguali in maniera uguale e situazioni diverse in maniera diversa), sia all'uguaglianza in senso sostanziale (dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano libertà e eguaglianza e che impediscono il pieno sviluppo della persona umana). A tal proposito R. Belli, nel testo *“La non discriminazione dei disabili e la legge n. 67 del 2006”*, osserva che spesso le vere difficoltà per il disabile nascono proprio dalla carenza di prestazioni da parte delle Amministrazioni, sicché *“il giudice può sanzionare il comportamento omissivo della P.A. Nel senso che, se un atto amministrativo non viene fatto oppure lo*

*si fa male, oppure ancora un servizio non viene erogato, o ciò viene fatto in maniera inadeguata, allora il giudice può intervenire per sanzionare il comportamento della P.A. e ordinare di tenere il comportamento dovuto”* (pagg. 95-97 del testo citato).

La legge n. 67, nel costituire un rito processuale per reprimere la discriminazione del disabile, attribuisce dunque al giudice – in considerazione del richiamo all’art. 3 della Costituzione – il potere di far rispettare quello che è un dovere che la Costituzione pone in capo alla Repubblica: garantire anche l’uguaglianza in senso sostanziale.

**G)** Le possibili aggressioni alla dignità del disabile sono state efficacemente catalogate dalla dottrina (cfr. P. Virgadamo, *“La tutela risarcitoria del danno non patrimoniale patito dai disabili: dalle barriere architettoniche alla legge n. 67 del 2006”*, in *Giustizia Civile*, 2007, 7-8, II, pag. 263-264) in tre specie: 1) le inadempienze e i ritardi della pubblica amministrazione; 2) gli atti idonei a discriminare il disabile a motivo del suo handicap in ogni situazione o formazione sociale nella quale il medesimo si trovi a vivere; 3) la situazione di disagio cagionata dal mondo esterno per come esso si presenta (il riferimento è alle note barriere architettoniche).

Pertanto, in considerazione di quanto fin qui premesso, la condotta della P.A. che omette di provvedere è

riconducibile nell'alveo della nozione di discriminazione indiretta ex art. 2, comma 3, legge n. 67/2006. A caratterizzare la discriminazione indiretta è la condotta apparentemente neutra, il non palesare cioè una discriminazione negli intenti attuandola però in concreto. Nel caso di specie, la discriminazione indiretta della P.A. consiste ***nell'aver omesso una condotta materiale prescritta dalla legge*** (*id est*: mettere a norma la pavimentazione dei marciapiedi dove sono ubicate le fermate degli autobus in modo che vi possa accedere anche la persona disabile costretta a muoversi con l'ausilio della sedia a rotelle).

**H)** Quando è la P.A. a dover agire, essendo necessario compiere alcune determinate e specifiche prestazioni, il Giudice può essere chiamato a dettare le regole all'Ente comunale inadempiente tutte le volte in cui, come nel presente caso, l'azione positiva (marciapiedi a norma) trovi il suo fondamento nella legge; ciò all'evidente scopo di rimuovere gli effetti della discriminazione attuata nei confronti della persona disabile (R. BELLI, *La non discriminazione dei disabili e la legge n. 67 del 2006*, Milano 2007, pagg. 45-46 e pagg. 95-97).

Ed invero nell'ipotesi oggetto di esame con il presente ricorso ci troviamo in presenza di un'attività vincolata e non discrezionale della P.A., senza considerare che nel caso di

specie sussiste in capo al Sig. Fraticelli una posizione di diritto soggettivo nel rapportarsi con l'Ente comunale, atteso che quest'ultimo è chiamato ad erogare determinati servizi alle persone disabili o comunque a garantire loro l'accessibilità ai mezzi di trasporto pubblico, il che non lascia alcun margine di dubbio sul fatto che: a) nella attuale controversia la giurisdizione spetti al Giudice Ordinario; b) il Tribunale adito possa ordinare un *facere* all'amministrazione comunale resistente atteso che l'attività cui la P.A. è chiamata ad adempire nel caso di cui al presente procedimento è vincolata e non discrezionale essendo imposta dalla legge.

Tutto ciò premesso, l'Associazione ricorrente, nella sua qualità di procuratrice speciale del Sig. Gustavo Fraticelli, rappresentata e difesa come in epigrafe, presenta ricorso ex articoli 3 e 4, comma 1, legge 1° marzo 2006 n. 67, avverso il Comune di Roma, quale responsabile della mobilità cittadina e del rispetto della normativa generale in tema di eliminazione della barriere architettoniche sulla aree di propria esclusiva pertinenza, quali sono le fermate degli autobus, per il suo reiterato comportamento nel tempo, che, impedendo al Sig. Gustavo Fraticelli, ed in generale a tutte le persone affette da disabilità, di accedere autonomamente con la sedia a rotelle al trasporto pubblico, costituisce, in tema di mobilità cittadina, una

discriminazione indiretta ex art. 2, comma 3, della legge n. 67/2006. Per questi motivi,

**C H I E D E**

all'On.le Tribunale adito, di fissare l'udienza per ivi sentir accogliere le seguenti

**c o n c l u s i o n i**

- ritenere e dichiarare in via preliminare, per le causali esposte in narrativa, che la mancata realizzazione, laddove sono ubicate le fermate dei mezzi di superficie del trasporto pubblico, di marciapiedi a norma di legge e quindi accessibili per le persone disabili su sedia a rotelle, costituisce una discriminazione indiretta posta in essere dal Comune di Roma in danno del Sig. Gustavo Fraticelli ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 67/2006, e, per l'effetto:

1) ordinare, ex art. 3, comma 3, la cessazione immediata del comportamento discriminatorio posto in essere dal Comune di Roma, ciò mediante la pronta realizzazione di un Piano, da mettere a regime entro termini congrui, volto a porre a norma i marciapiedi medesimi, perlomeno quelli ubicati presso le fermate degli autobus del I Municipio o comunque quelle soggette a più frequenti passaggi di mezzi pubblici di superficie;

2) condannare il Comune di Roma a risarcire in via equitativa al Sig. Gustavo Fraticelli il danno non patrimoniale che fin d'ora si quantifica in Euro 42.000,00

(quarantaduemila/00), ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;

3) ordinare, ex art. 3, comma 4, L. 67/2006, la pubblicazione del provvedimento a spese del Comune di Roma su un quotidiano di tiratura nazionale; ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

In via istruttoria si producono, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti (tutti in copia, tranne il n. 8 che viene prodotto in originale):

1 - Verbale di visita collegiale ex art. 4 Legge n. 104/92 effettuato sulla persona di Gustavo Fraticelli in data 28/09/2002 dalla USL di Roma C

2 - Atto costitutivo dell'Associazione "Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica".

3 - Verbale di Assemblea del 17/02/2008 con allegato lo Statuto dell'Associazione ricorrente.

4 - Decreto emanato in data 21 ottobre 2007 dal Ministero delle Pari Opportunità di concerto con il Ministero della Solidarietà Sociale

5 - Decreto emanato in data 30 aprile 2008 dal Ministero delle Pari Opportunità di concerto con il Ministero della Solidarietà Sociale.

6 – Studio/Relazione dell’Architetto, Prof. Vittorio Ceradini, sulle 460 fermate degli autobus del I Municipio di Roma.

7 – Lettera del sindaco di Roma del novembre 2008 (protocollo n. 22/626) in risposta alla interrogazione popolare n. 4/08 elaborata dall’Associazione ricorrente.

8 – Originale della procura speciale rilasciata dal Sig. Gustavo Fraticelli all’Associazione “Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica”.

In via istruttoria si chiede ammettersi interrogatorio formale del rappresentante legale *pro-tempore* del Comune di Roma sui seguenti capitoli: 1- “Vero che la quasi totalità dei marciapiedi dove sono ubicate le fermate degli autobus e dei tram nel I Municipio, in particolare quelle ubicate in Via del Plebiscito, Piazza San Silvestro e Largo Chigi, presentano un rialzo continuo o sono comunque ostruite da “paline” e non sono quindi accessibili alle persone disabili costrette a muoversi sulla sedia a rotelle”; 2- “Vero che il Comune di Roma ha predisposto/iniziato il rifacimento della pavimentazione del marciapiede dove è ubicata la fermata dell’autobus di Piazza dell’Ara Coeli, con ciò rendendola accessibile alle persone disabili che si muovono sulla sedia a rotelle, solo in epoca successiva al 13 ottobre 2009”; 3- “Vero che l’utilizzo del trasporto pubblico da parte

dei disabili in sedia a rotelle, accompagnati o meno, è pressoché nullo o comunque quasi del tutto irrilevante”.

Si chiede, altresì, l'ammissione della prova per testi sui capitoli nn. 1 e 2 indicati in precedenza. Si indicano a testimoni il dott. **Mario Staderini**, nato a Roma, il 20 aprile 1973, ivi domiciliato in Roma, Via di Torre Argentina n. 76; il Prof. **Vittorio Ceradini**, anch'egli domiciliato in Roma, Via di Torre Argentina n. 76. Quest'ultimo inoltre potrà riferire anche sulle circostanze oggetto dello Studio Preliminare elaborato nel luglio 2008 depositato agli atti (allegato n. 6).

Sempre in via istruttoria si chiede ammettersi, ove ritenuto necessario, Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare se i marciapiedi dove sono ubicate le fermate degli autobus indicate in premessa siano accessibili alle persone disabili che si muovono con l'ausilio della sedia a rotelle.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad Euro 42.000,00.

Ai sensi della L. 14 maggio 2005 n. 80, il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt.133,134, 176 e 183 c.p.c. al seguente numero di fax  
**06/79329539**

**Ciampino lì, 09/11/2009**

**(avv. Alessandro GERARDI)**

